

IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

nella persona dei magistrati

Giuliana Filippello	presidente
Maria Letizia Mantovani	giudice
Willelma Monterotti	giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso ex art. 161, comma sesto, l.fall. depositato il 21 settembre 2020 dalla C.C.A.L.T. di Ambrogi Claudio s.r.l. in liquidazione, cod. fisc. 02282720420, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Mellone

premesso che

l'art. 161, sesto comma, l.fall. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successiva produzione della proposta, del piano e della documentazione richiesta dai commi secondo e terzo del citato articolo, che vorrà presentare ai creditori per ristrutturare i debiti e soddisfare i crediti;

la norma citata prevede poi che il giudice fissi un termine per il deposito del piano e della documentazione prescritta, termine variabile tra i 60 e 120 giorni, non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi;

la norma distingue tra momento di presentazione del ricorso (la domanda di ammissione) e momento di presentazione della proposta e del piano (modalità dell'accordo che si intende proporre ai creditori e contenuto del piano di risanamento), operando una separazione e un distinguo tra aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione (il ricorso) e aspetto negoziale (il piano di concordato e la proposta ai creditori);

l'operata distinzione tra ricorso, da un lato, e piano-proposta, dall'altro, presuppone che il controllo di legittimità del ricorso venga esercitato dal tribunale, attraverso la verifica dell'esistenza dei requisiti formali e sostanziali della domanda giudiziale, già al momento in cui è



chiamato ad emanare il decreto di concessione del termine per il successivo deposito della proposta e del piano;

poiché gli effetti dell' ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese - formalità adempiuta in coincidenza temporale con la presentazione del ricorso al tribunale, essendo previsto che sia lo stesso cancelliere a provvedervi entro il giorno successivo al deposito del ricorso in cancelleria - nel caso in cui venga presentato un ricorso c.d. prenotativo, anche al fine di evitare e prevenire abusi dell' istituto, il tribunale è chiamato a riscontrare primi fra tutti la propria competenza, la legittimazione attiva del proponente, l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

a tal fine il tribunale deve verificare :

1. che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
2. che sia posto in essere l'adempimento di cui all'art 152, secondo comma, l.fall.;
3. che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;
4. che sussista la competenza territoriale del tribunale adito
5. che il ricorso sia sottoscritto (anche) dal soggetto legittimato;
6. la presenza del requisito soggettivo e oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi;

osserva che

è competente il tribunale adito, avendo la società la propria sede legale in un comune ricompreso all'interno del circondario del tribunale adito ;

la società riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile;

la società ha presentato unitamente al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della società;

la domanda è stata approvata a norma dell'art. 152 l.fall.;

non ricorre la condizione di inammissibilità di cui al nono comma dell'art. 161 l.fall.;



è opportuno procedere alla nomina anticipata del commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l.fall., al fine di coadiuvare il tribunale nelle operazioni di controllo e verifica sull'adempimento degli obblighi informativi da parte del ricorrente, sull'attività di predisposizione del piano, sull'eventuale compimento di condotte previste dall'art. 173 l.fall., e per l'acquisizione di ogni utile ulteriore informazione;

pende, presso questo tribunale procedimento per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, sesto comma e ultimo comma l.fall.

1) concede al ricorrente termine di giorni **sessanta** dalla data della comunicazione del presente provvedimento per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista dai commi secondo e terzo dell'art 161 l.fall.;

2) nomina commissario giudiziale **il dott. Fabrizio Colombo**;

3) dispone che il debitore depositi in cancelleria :

- a cadenza periodica di 15 giorni, una **relazione riepilogativa** della gestione economica e finanziaria dell'impresa, e della attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- a cadenza mensile, una **situazione finanziaria dell'impresa**, che verrà pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;

4) avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione legalmente compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.fall.

5) dispone che entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento il ricorrente depositi, in conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, la somma di **€ 12.000** a titolo di fondo spese per la presente fase della procedura .

A norma dell'art. 92 ordinamento giudiziario, il presente procedimento viene dichiarato urgente, poiché la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti .

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al pubblico ministero e al commissario giudiziale.



Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del tribunale il 22 settembre 2020.

Ancona, 22/09/2020

Il presidente
Giuliana Filippello

